

VERBALE DI INCONTRO E DI ESPERITA PROCEDURA EX ART. 47 L. 428/90

Oggi, 23 ottobre 2018, ore 10,00, presso la sede di FISASCAT-CISL, in Bologna si sono incontrati:

Per Galimberti S.p.A. in concordato preventivo (di seguito "Galimberti" o "Cedente"):

- Giorgio Molinari assistito dal dott. Arturo Visconti

Per Unieuro S.p.A. (di seguito "Unieuro" o "Cessionaria"):

- Paolo Botticelli e Luigi Fusco assistiti dall'avv. Roberta Russo

Per le Organizzazioni Sindacali (di seguito "OO.SS."):

- **FILCAMS-CGIL** rappresentata da Alessio Di Labio
- **FISASCAT-CISL** rappresentata da Mirco Ceotto
- **UILTUCS** rappresentata da Antonio Vargiu
unitamente a delegazioni territoriali

Le OO.SS., Galimberti ed Unieuro, di seguito indicate come "Parti".

PREMESSO CHE:

- con lettera del 3 luglio 2018, Galimberti avviava la procedura di cui all'art. 47, comma I, Legge 428/1990, in relazione all'operazione di cessione di 5 rami d'azienda (di seguito "Prospettata Operazione") consistente nelle unità di Castel Franco (TV), Fiume Veneto (PN), San Giorgio Pertiche (PD), Villafranca di Verona (VR) e Pergine Valsugana (TN) (di seguito "Punti Vendita") dedicati, come noto, all'elettronica di consumo, come nel dettaglio precisato nella comunicazione alle OO.SS., da intendersi in questa sede integralmente richiamata. In particolare, la Prospettata Operazione sarebbe avvenuta nel contesto di una procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica, bandita dal Tribunale di Milano nell'ambito della procedura concorsuale avviata da Galimberti in data 6 febbraio 2018;
- con successiva lettera del 18 ottobre 2018 (di seguito, "Comunicazione") Galimberti integrava la precedente comunicazione, informando le OO.SS., congiuntamente con Unieuro, dell'esito della procedura competitiva avviata dal Tribunale di Milano e in particolare del fatto che Unieuro è risultata aggiudicataria di tutti i Punti Vendita;
- la Prospettata Operazione riguarderà 64 lavoratori (di seguito "Lavoratori"), come indicati nell'**Allegato 1** al presente verbale di accordo che sostituisce l'Allegato 1 della Comunicazione;
- le OO.SS. hanno avanzato, nei termini di legge, formale richiesta di fissazione di un incontro per l'esame congiunto;
- le società hanno manifestato la propria disponibilità all'incontro che, pertanto, si tiene in data odierna.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI SI DANNO RECIPROCAMENTE ATTO DI QUANTO SEGUE:

1. All'incontro odierno, i rappresentanti delle società hanno illustrato le ragioni della Prospettata Operazione fornendo specificazioni in merito al contenuto della comunicazione di avvio della presente procedura e della successiva sua integrazione, confermando le motivazioni ivi indicate.
2. Le OO.SS. prendono atto dei motivi e degli obiettivi sottesi alla Prospettata Operazione.

3. Le due società confermano che il trasferimento dei Lavoratori alle dipendenze di Unieuro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. è previsto entro il 29 ottobre 2018 (di seguito "Data di Efficacia"), dando atto che l'effettiva data di trasferimento è correlata alle tempistiche di stipula dell'atto notarile per la cessione dei Punti Vendita. Pertanto, alla Data di Efficacia, i rapporti di lavoro con i Lavoratori verranno ceduti, senza soluzione di continuità, a Unieuro ai sensi e per li effetti dell'art. 2112 c.c.
4. In ragione di ciò, i Lavoratori proseguiranno il loro rapporto di lavoro con Unieuro, a norma dell'art. 2112 c.c., con conservazione da parte degli stessi dei diritti maturati presso la Cedente alla Data di Efficacia e con il mantenimento dell'applicazione del CCNL aziende del terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio (di seguito, "CCNL") e dei trattamenti economici e normativi previsti.
5. In merito alla contrattazione collettiva di secondo livello, le Parti si danno atto che, ai sensi del disposto dell'art. 2112, comma 3, c.c., i rapporti con i Lavoratori saranno disciplinati dalla contrattazione collettiva aziendale in vigore presso Unieuro, che, in ogni caso, sostituirà automaticamente qualsivoglia istituto e trattamento riconosciuto dalla Cedente a livello aziendale. In virtù di tale effetto sostitutivo, con riferimento ai Lavoratori dei Punti Vendita facenti parte del ramo d'azienda i contratti di secondo livello applicato da Galimberti della medesima perderanno pertanto qualsivoglia efficacia e validità (cessando dalla Data di Efficacia ogni obbligazione e diritto nascente dai medesimi), senza necessità di alcuna comunicazione e/o accordo con le OO.SS. firmatarie ai sensi delle disposizioni di legge. In relazione al Punto Vendita di Pergine Valsugana (TN), su istanza di parte sindacale, le OO.SS. e Unieuro concordano di incontrarsi a livello locale per verificare gli effetti dell'applicazione del contratto collettivo aziendale di Unieuro - in ragione di quanto sopra previsto - sui trattamenti attualmente riconosciuti ai lavoratori di tale unità locali in ragione di accordi collettivi pregressi che sono stati nel tempo applicati e ricercare soluzioni condivise.
6. Come indicato nella Comunicazione, le società chiederanno ai Lavoratori - con l'assistenza delle OO.SS. nelle loro rappresentanze territoriali a seconda dei casi competenti - la sottoscrizione di un verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c., avente ad oggetto la rinuncia alle obbligazioni solidali derivanti dal rapporto di lavoro nei confronti di Galimberti e maturate fino alla Data di Efficacia.

Con la sottoscrizione del presente verbale – e dell'allegato che ne costituisce parte integrante - le Parti dichiarano di aver compiutamente eseguito e concluso la presente procedura; il presente verbale costituisce contratto collettivo aziendale quanto ai Lavoratori al loro passaggio in Unieuro ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 D.Lgs. 81/2015.

Galimberti S.p.A. in concordato preventivo

Unieuro S.p.A.

FILCAMS-CGIL

FISASCAT-CISL

UILTUCS